

Codice A1617A

D.D. 22 settembre 2025, n. 689

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" Pratica SUAP n° 57/2025 Comuni sede di intervento: Cesana T.se e Sestriere Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)



ATTO DD 689/A1617A/2025

DEL 22/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" Pratica SUAP n° 57/2025
Comuni sede di intervento: Cesana T.se e Sestriere
Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Visti:

- la nota prot. n° 7624 in data 22/07/2025, pervenuta in data 23/07/2025 prot. in ingresso n° 111999/DA1617A, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Sestriere, volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 della istanza Codice 00941880015-27062025-0954 Pratica SUAP n° 57/2025 presentata in data 02/07/2025 dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per introdurre, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, una variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere, precedentemente autorizzato da ultimo con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020, e con Determinazione n° 169/PAU del 16/08/2018 e con Determinazione n° 22/PAU del 29/10/2020 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea";
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Considerato che:

- il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di verifica di VIA, conclusasi con la D.D. n° 67 in data 07/03/2018 del Responsabile del Settore Offerta Turistica e Sportiva della

Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di verifica di VIA.

- gli interventi di modifica al progetto assoggettato a procedura di verifica di VIA ricadano nelle previsioni di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n° 152/2006;
- la variante all'intervento autorizzato è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dalla richiesta di variante non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- le opere sono state autorizzate con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020, con Determinazione n° 169/PAU del 16/08/2018 e con Determinazione n° 22/PAU del 29/10/2020 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea;
- la variante proposta interessa unicamente la pista da sci denominata 27 BIS e prevede:
§ incremento dello sviluppo delle opere di sostegno, palificate, grate vive e doppie reti in maglia metallica, della scarpata di monte della pista 27;
§ posa e riposizionamento delle strutture modulari prefabbricate a sbalzo con funzione fermaneve.
- l'intervento originariamente previsto aveva lo scopo di garantire la fruibilità della pista multifunzionale in condizioni di maggiore sicurezza per i fruitori, che tale variante incrementa;
- le opere per le quali è richiesta l'autorizzazione in variante hanno, tra l'altro, lo scopo di consolidare alcuni microsmottamenti che si sono verificati durante i lavori di scavo, e data l'urgenza di evitare ulteriori dissesti quelli di somma urgenza risultano in parte già realizzati;
- la variante non comporterà aumento della superficie interferita né modifiche delle volumetrie di movimenti terra, riconducibili essenzialmente alle opere di consolidamento del versante ed alla posa delle reti fermaneve;
- la variante interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti e non interferisce con superfici boscate;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 26-1511 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- al termine dell'intervento si provvederà a completare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale previsti ed autorizzati con i precedenti provvedimenti;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto tale garanzia risulta essere già stata prestata;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile e di sviluppo montano;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco oltre a quelli già previsti ed oggetto dei precedenti provvedimenti sopra richiamati, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti sopra richiamati;

Vista la richiesta al Settore Geologico della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione

civile, trasporti e logistica, prot. n° 120547/DA1617A in data 11/08/2025 del parere idrogeologico in merito alla compatibilità dell'intervento, per il quale viene richiesta l'autorizzazione della variante, con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 40418/A1809A in data 11/09/2025, con cui si rileva che la variante possa essere considerata compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, ed esprime parere favorevole, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione progettuale presentata, redatta dall'arch. Paolo Gallo e dall'Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti tecnici strutturali e per quelli forestali e di recupero ambientale, e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi, con le successive prescrizioni;

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- il sedime della pista dovrà essere dotato di un sistema di drenaggio delle acque superficiali, atto ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per l'introduzione della modifica agli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) a realizzare le opere previste dalla variante al progetto: "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 40418/A1809A in data 11/09/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni applicabili dettate con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) alla introduzione della variante in corso d'opera al progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros", precedentemente autorizzato con la Determinazione n° 169 del 16/08/2018 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea", nella posizione e con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020, con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti del Settore scrivente ferme restando le prescrizioni dettate con i provvedimenti richiamati ed al rispetto delle successive prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 40418/A1809A in data 11/09/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni applicabili dettate con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020;

2) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto tale garanzia risulta essere già stata prestata;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile e di sviluppo montano;

3) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore

regionale competente

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1557/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n.120547/A1600A del 11/08/2025. Ns. Prot. 37116/A1800A del 18/08/2025 - Pratica DQ 74913/C.

Oggetto: LR 45/89. Comuni di Sestriere e Cesana T.se (TO). Istanza della ditta Sestrieres S.p.A. di autorizzazione del progetto "Pista multifunzionale Sestriere-Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico" in loc. Roccette e Cresta Valloncros. Variante in corso d'opera n.2 pista 27 bis.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

L'intervento in questione è stato assoggettato ad un procedimento di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della LR. 40/1989, al termine del quale, con D.D. n. 67 del 7/3/2018 del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva, è stato escluso dalla successiva fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98.

Il progetto prevedeva interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza di piste da sci (ad uso anche cicloescursionistico nel periodo estivo) presenti sulla sommità del M. Fraiteve, a quota 2700 m ca., e lungo i due versanti sottostanti la cresta M.te Fraiteve - Colle Basset ed in loc. Roccette, nella parte mediana del Vallone del Rio Croux.

Uno degli interventi riguardava principalmente l'allargamento delle piste n. 27 "alta" e n. 27 bis "bassa", con la realizzazione di opere di sostegno di ingegneria naturalistica sul lato controripa.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Quale intervento di mantenimento delle opere difesa dal distacco di valanghe sulla pista 27 bis il progetto prevedeva, come richiesto al termine della fase di verifica di VIA sopra citata, il riposizionamento in loco di opere fermaneve esistenti, ubicate immediatamente a monte della pista 27 bis, che sarebbero state interferite dai lavori di allargamento della pista stessa.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità, da parte del proponente, di aumentare la quantità delle opere di sostegno previste, secondo nuove esigenze venutesi a creare con piccoli smottamenti nell'autunno scorso di opere non ancora concluse, e di prevedere la realizzazione di un ulteriore tratto di grata viva rinforzata a consolidamento della scarpata di monte della pista; inoltre, il proponente ha deciso di posizionare ulteriori 10 elementi di "ombrelli da neve" su un settore di versante, di modeste dimensioni, sovrastante un tratto della stessa pista da sci presso il lato occidentale del Colle Basset, al fine d'incrementarne la sicurezza.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione di variante in corso d'opera presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica, condotte dal Dott. Geol. Dario Fontan;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere e di Cesana T.se, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Paolo Gallo e Agr. Guido Blanchard per gli aspetti tecnici strutturali e per quelli forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- il sedime della pista dovrà essere dotato di un sistema di drenaggio delle acque superficiali, atto ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Si rammenta infine che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, che dovrà effettuare le necessarie valutazioni tecniche in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, anche in relazione a potenziali distacchi di masse nevose di limitata entità dalle aree immediatamente a monte della pista, adottando i necessari provvedimenti cautelari, in primo luogo attraverso la chiusura preventiva della pista



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

da sci in condizioni di rischio, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*